

Costi di ricerca e visura

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla eventuale parziale derogabilità dell'art. 25 comma 1 della legge 241/90 in tema di costi di riproduzione, con riferimento alla vicenda di seguito descritta.

Il chiedeva al Ministero dell'Ambiente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti relativi al procedimento di revisione e aggiornamento dell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex lege 349/86.

Con nota del 27/03/2017 il Ministero comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti confermando la gratuità dell'esame della documentazione nonché l'obbligo del pagamento degli importi dovuti per la riproduzione fotostatica ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90 e s.m.i. A seguito della presa visione della documentazione richiesta veniva redatto apposito verbale per ogni seduta dal 20 aprile 2017 al 31 ottobre 2017, e solo successivamente alla presa visione di tutta la documentazione, il Ministero riceveva formale richiesta delle copie di tutti i documenti. Con nota del 29/11/2017 il Ministero, accogliendo la richiesta di rilascio delle copie della documentazione visionata, richiedeva quale somma dovuta per l'estrazione delle copie, pari a 2.858 pagine, il pagamento della somma di euro 1.297,50, comprensiva di costi di riproduzione per Euro 714,50 e di diritti di ricerca e di ufficio pari a euro 339,00 per l'anno 2016 ed Euro 244,00 per l'anno 2015.

A fronte di tale richiesta il chiedeva al Ministero di revocare la richiesta di pagamento delle somme a titolo di diritti di ricerca e di ufficio: il Ministero accoglieva totalmente tale richiesta confermando, quali somme dovute, esclusivamente quelle per i costi di riproduzione.

Tuttavia, successivamente, il chiedeva il rilascio totalmente gratuito delle copie della documentazione richiesta successivamente diffidando il Ministero a procedere tempestivamente al rilascio gratuito delle copie di tutta la documentazione richiesta.

Nel quadro così delineato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiede a codesta Commissione di precisare se ritenga derogabile quanto previsto l'art. 25, comma 1, terzo periodo, della legge 241/1990 nella parte in cui stabilisce che "Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura" nonché di chiarire se la Commissione confermi il proprio precedente orientamento in tema.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 25 della legge 241/90 non può considerarsi derogabile e deve essere applicato in ogni sua parte compresa, ovviamente, quella che prevede che "il rilascio di copia è subordinato soltanto al

rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

Inoltre l'articolo 7 comma 6 del DPR 184/2006 dispone, a propria volta, che “in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni (...)”.

Dalla narrazione della vicenda si evince che il Ministero ha correttamente operato nel concedere gratuitamente l'esame della documentazione – e ciò proprio in ottemperanza dell'art. 25 nella parte in cui dispone che “l'esame dei documenti è gratuito” - nonché a richiedere i diritti di copia solo della documentazione ritenuta di interesse ed oggetto di effettiva riproduzione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'Amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (...) anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente.(...) La norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione, normalmente le fotocopie il che vincola l'amministrazione, per un verso, a commisurare l'importo alla quantità di copie richiesta, senza la possibilità di introdurre delle soglie minime, per l'altro, ad escludere la ragionevolezza di somme eccedenti i prezzi medi praticati sul mercato, con esclusione dell'utile, in quanto l'amministrazione non può ricavare profitto dai soggetti che esercitano il diritto di accesso (Tar Lombardia - Brescia, sentenza n.643 del 16 giugno 2008).

La Commissione per l'accesso conferma il proprio precedente orientamento secondo il quale il rimborso delle spese di riproduzione è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta, che graverebbero in caso contrario sulla collettività. La valutazione dell'ammontare del rimborso, però, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola Amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato praticati nel settore.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.